

**RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

**PAGINA BIANCA**

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO  
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE FONDAZIONI LIRICO-  
SINFONICHE PER GLI ESERCIZI DAL 2011 AL 2012**

**S O M M A R I O**

<i>Premessa</i> .....	<i>Pag.</i> 23
Parte I – L’ordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche ...	» 24
1. Il quadro normativo .....	» 24
2. Le disposizioni per il risanamento e il rilancio del settore introdotte nel 2013 dal decreto Valore Cultura .....	» 29
2.1 I piani di risanamento e il Commissario Straordinario .....	» 29
2.2 Gli adeguamenti statutari e la nuova struttura organizzativa .....	» 31
2.3 I contratti di lavoro .....	» 33
2.4 I nuovi criteri di ripartizione del FUS .....	» 34
3. Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, «Artbonus» ..	» 35
4. Il fondo unico dello spettacolo (FUS) .....	» 36
4.1 Criteri storici di ripartizione della quota FUS .....	» 41
4.2 La ripartizione della quota FUS per il 2011 .....	» 45
4.3 La ripartizione della quota FUS per il 2012 .....	» 51
Parte II – La gestione delle singole fondazioni lirico-sinfoniche .....	» 56
1. La Fondazione Teatro Comunale di Bologna .....	» 56
1.1 La situazione patrimoniale .....	» 58
1.2 La situazione economica .....	» 62
1.3 Il costo del personale .....	» 68
1.4 Gli indicatori gestionali .....	» 69
1.5 L’attività artistica .....	» 70
2. La Fondazione Teatro Lirico di Cagliari .....	» 72
2.1 La situazione patrimoniale .....	» 73
2.2 La situazione economica .....	» 76
2.3 Il costo del personale .....	» 80
2.4 Gli indicatori gestionali .....	» 82
2.5 L’attività artistica .....	» 83

3. La Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ...	Pag.	84
3.1 La situazione patrimoniale .....	»	86
3.2 La situazione economica .....	»	90
3.3 Il costo del personale .....	»	95
3.4 Gli indicatori gestionali .....	»	97
3.5 L'attività artistica .....	»	97
4. La Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova .....	»	99
4.1 La situazione patrimoniale .....	»	101
4.2 La situazione economica .....	»	104
4.3 Il costo del personale .....	»	108
4.4 Gli indicatori gestionali .....	»	109
4.5 L'attività artistica .....	»	110
5. La Fondazione Teatro alla Scala di Milano .....	»	112
5.1 La situazione patrimoniale .....	»	113
5.2 La situazione economica .....	»	117
5.3 Il costo del personale .....	»	122
5.4 Gli indicatori gestionali .....	»	124
5.5 L'attività artistica .....	»	124
6. La Fondazione Teatro San Carlo di Napoli .....	»	126
6.1 La situazione patrimoniale .....	»	128
6.2 La situazione economica .....	»	131
6.3 Il costo del personale .....	»	136
6.4 Gli indicatori gestionali .....	»	137
6.5 L'attività artistica .....	»	138
7. La Fondazione Teatro Massimo di Palermo .....	»	140
7.1 La situazione patrimoniale .....	»	142
7.2 La situazione economica .....	»	145
7.3 Il costo del personale .....	»	149
7.4 Gli indicatori gestionali .....	»	150
7.5 L'attività artistica .....	»	151
8. La Fondazione Teatro dell'Opera di Roma .....	»	152
8.1 La situazione patrimoniale .....	»	153
8.2 La situazione economica .....	»	156
8.3 Il costo del personale .....	»	159
8.4 Gli indicatori gestionali .....	»	160
8.5 L'attività artistica .....	»	161
9. La Fondazione Teatro Regio di Torino .....	»	162
9.1 La situazione patrimoniale .....	»	163
9.2 La situazione economica .....	»	165

9.3 Il costo del personale .....	Pag.	168
9.4 Gli indicatori gestionali .....	»	169
9.5 L'attività artistica .....	»	170
10. La Fondazione Teatro « Giuseppe Verdi » di Trieste .....	»	172
10.1 La situazione patrimoniale .....	»	173
10.2 La situazione economica .....	»	175
10.3 Il costo del personale .....	»	178
10.4 Gli indicatori gestionali .....	»	179
10.5 L'attività artistica .....	»	180
11. La Fondazione Teatro La Fenice di Venezia .....	»	181
11.1 La situazione patrimoniale .....	»	182
11.2 La situazione economica .....	»	185
11.3 Il costo del personale .....	»	188
11.4 Gli indicatori gestionali .....	»	189
11.5 L'attività artistica .....	»	190
12. La Fondazione Arena di Verona .....	»	192
12.1 La situazione patrimoniale .....	»	193
12.2 La situazione economica .....	»	196
12.3 Il costo del personale .....	»	199
12.4 Gli indicatori gestionali .....	»	200
12.5 L'attività artistica .....	»	201
13. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia ..	»	202
13.1 La situazione patrimoniale .....	»	203
13.2 La situazione economica .....	»	206
13.3 Il costo del personale .....	»	209
13.4 Gli indicatori gestionali .....	»	211
13.5 L'attività artistica .....	»	212
14. La Fondazione Teatro Petruzzelli e Teatri di Bari ...	»	214
14.1 La situazione patrimoniale .....	»	215
14.2 La situazione economica .....	»	217
14.3 Il costo del personale .....	»	219
14.4 Gli indicatori gestionali .....	»	220
14.5 L'attività artistica .....	»	221
15. Quadro complessivo dei risultati patrimoniali ed economici .....	»	222
<i>Considerazioni finali</i> .....	»	241

**PAGINA BIANCA**

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche relativa agli esercizi dal 2011 al 2012, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, quinto comma, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, nonché sulle successive vicende di maggior rilievo.

In particolare, l'analisi della situazione patrimoniale ed economica delle singole fondazioni, al fine di evidenziare l'andamento del biennio in esame, è stata posta in diretto raffronto con quella dell'esercizio 2010.

La precedente relazione, avente ad oggetto gli esercizi dal 2007 al 2010, è stata deliberata da questa Sezione con Determinazione n. 85/2012 del 27 luglio 2012, pubblicata in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati – XVI Legislatura, Doc. XV, n. 463.

**Parte I****L'ORDINAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO – SINFONICHE****1 – Il quadro normativo**

Nelle precedenti relazioni rese dalla Corte dei conti al Parlamento è stato progressivamente delineato lo svolgimento del contesto normativo, giuridico ed organizzativo degli enti lirici.

Mentre si rinvia a quanto più diffusamente esposto nei precedenti referti, è qui opportuno rammentare che gli "enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate"<sup>1</sup> sono stati disciplinati dalla legge n. 800 del 1967 che, dichiarando il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica, statuiva per i predetti organismi l'attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico e la sottoposizione alla vigilanza dell'autorità di Governo.

In tale prospettiva venivano garantite attraverso l'intervento statale idonee provvidenze per la tutela e lo sviluppo dell'attività lirica.

L'istituzione del Fondo unico per lo spettacolo, avvenuta con legge 30 aprile 1985, n. 163, confermava tale impostazione, ma la precaria situazione finanziaria degli enti lirici rese presto necessario un nuovo intervento del Legislatore, che con il D.L. 11 settembre 1987, n. 374, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 450, dettò norme per il contenimento dei disavanzi, prevedendo lo scioglimento dei consigli di amministrazione inadempienti.

Il D.lgs. n. 367 del 1996, e i successivi provvedimenti modificativi ed integrativi, confermati dal decreto legge n. 345/2000, sono quindi intervenuti nell'ottica della trasformazione degli enti operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, favorendo il coinvolgimento dei privati nella gestione delle relative attività, con l'obiettivo di reperire risorse aggiuntive al finanziamento statale, e di

<sup>1</sup> L'art. 6 della legge n. 800 del 1967 riconosceva come enti autonomi 11 teatri lirici (i Teatri Comunali di Bologna, Firenze, Genova e di Trieste, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona) e dichiarava l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e l'istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari istituzioni concertistiche assimilate. L'art. 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310 ha poi previsto la costituzione della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari.

imporre criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rispetto dei vincoli di bilancio<sup>2</sup>.

Nel periodo successivo la stessa esigenza di un più razionale impiego di risorse ha condotto all'adozione di misure volte ad ottimizzare la gestione e favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale<sup>3</sup>, stabilendo in particolare divieti nella materia delle assunzioni, reiterati nel tempo con le leggi finanziarie per il 2006<sup>4</sup>, e per il 2008<sup>5</sup>.

Anche per quanto concerne il Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la legge finanziaria per il 2007<sup>6</sup> era intervenuta sui criteri di ripartizione<sup>7</sup> precisando che la ripartizione è determinata sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese.

La legge finanziaria per il 2008 ha inoltre disposto<sup>8</sup> l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire fra le fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria e quelle che

<sup>2</sup> Il D.lgs. 367/1996, così come successivamente modificato ed integrato, in sintesi:

- stabilisce che le fondazioni persegono senza scopo di lucro la diffusione dell'arte musicale, provvedono direttamente alla gestione dei teatri e possono svolgere attività commerciali ed accessorie, operando secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio (art. 3);
  - regola il procedimento di trasformazione in fondazioni di diritto privato (artt. 4-8);
  - disciplina il contenuto degli statuti, prevedendo che i soggetti privati non possono apportare complessivamente più dei quaranta per cento del patrimonio dell'ente, potendo nominare un rappresentante nel consiglio qualora, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'otto per cento del totale dei finanziamenti; la permanenza del rappresentante è peraltro comunque subordinata all'erogazione dell'apporto annuo per la gestione dell'ente (art. 10);
  - regolamenta agli artt. 11-14 le funzioni degli organi di gestione delle fondazioni (Presidente, Consiglio di amministrazione, Sovrintendente, Collegio dei revisori);
  - detta norme in tema di patrimonio e gestione, stabilendo il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria (art. 15) e la vigilanza dell'autorità di governo competente per lo spettacolo (art. 19); nonché in materia di scritture contabili e bilancio (art. 16), di adempimenti tributari (art. 25) e di contributi statali (art. 24), determinando il riparto della quota del F.U.S. in relazione alla quantità e qualità della produzione offerta e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese;
  - prescrive gli impegni che le fondazioni devono assumere per conservare i diritti e la prerogative riconosciuti dalle leggi (art. 17), prevedendo i regimi di decadenza (art. 18), insolvenza (art. 20) e di amministrazione straordinaria (art. 21), stabilendo che il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento del consiglio in caso di gravi irregolarità amministrative, o gravi violazioni di norme, o bilancio preventivo in perdita. Lo scioglimento è invece obbligatorio qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora quest'ultimo subisca perdite di analoga gravità;
  - dispone in tema di rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni, le cui retribuzioni sono determinate dal contratto collettivo nazionale (art. 22), nonché in materia di costituzione in forma organizzativa autonoma di corpi artistici (art. 23).
- <sup>3</sup> Articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43.
- <sup>4</sup> Articolo 1, comma 595, legge 23 dicembre 2005 n. 266.
- <sup>5</sup> Articolo 2, comma 392, legge 24 dicembre 2007 n. 244, esplicitamente abrogato poi dall'art. 8, comma 2 lettera d) del D.L.n. 64 /2010.
- <sup>6</sup> Articolo 1, comma 1148, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- <sup>7</sup> Il Ministro, con proprio decreto del 29 ottobre 2007, modificato dal decreto 24 aprile 2008, ha provveduto ad individuare i nuovi criteri generali e le percentuali di ripartizione di tale quota. Con successivo decreto 17 dicembre 2008, il Ministro ha dato poi facoltà di escludere la riduzione della quota di contributo per gli anni 2008 e 2009 in ragione di accertate e comprovate difficoltà produttive e finanziarie delle fondazioni lirico-sinfoniche.
- <sup>8</sup> Articolo 2, commi 393-394, legge 24 dicembre 2007 n. 244.

abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

La finalità di razionalizzare le spese ed aumentare la produttività e i livelli di qualità dell'offerta, nonché di operare una sistematica revisione dell'organizzazione e del funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche con la previsione della delegificazione della materia, ha portato poi all'emanazione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100.

Tale normativa è stata peraltro oggetto di esame da parte della Consulta, che con sentenza n. 153/2011 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione<sup>9</sup>.

In particolare, l'art. 1<sup>10</sup> ha indicato i molteplici criteri che il Governo deve rispettare per la revisione dell'organizzazione e del funzionamento, richiamando tra l'altro: la tutela e la valorizzazione professionale dei lavoratori; l'efficienza, la correttezza, l'economicità, l'imprenditorialità e la sinergia tra le fondazioni; il miglioramento e responsabilizzazione della gestione; l'individuazione degli indirizzi; il controllo e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria; l'incentivazione del miglioramento dei risultati gestionali attraverso la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale e la destinazione di una quota crescente di quest'ultimo in base alla qualità della produzione; la disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva; l'incentivazione della contribuzione da parte degli enti locali; l'eventuale previsione di forme organizzative speciali per alcune fondazioni.

<sup>9</sup> La Corte ha in merito argomentato che la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla lett. g ) del secondo comma dell'art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l'impianto organizzativo. Pertanto gli interventi di riassetto ordinamentale ed organizzativo prefigurati dal censurato art. 1 - incidendo profondamente in un settore dominato da soggetti che realizzano finalità dello Stato - devono essere ascritti alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali», di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost.

<sup>10</sup> Il recente D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. 31/05/2014, n.125) ha ora disposto (con l'art. 5, comma 5, lettera a) l'abrogazione dell'art. 1.

Ha inoltre stabilito che gli emanandi regolamenti di delegificazione<sup>11</sup> devono prevedere: il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati; interventi che assicurino stabilità tramite finanziamenti a carattere pluriennale; la valorizzazione dei grandi teatri d'opera; la valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle fondazioni e del loro ruolo educativo verso i giovani.

L'art. 2, disciplinando il procedimento di contrattazione collettiva, ha previsto la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro da parte di una delegazione individuata dalle fondazioni lirico-sinfoniche, che si avvale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti dalle stesse fondazioni. Le competenze inerenti alla contrattazione del personale dipendente sono esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali, e l'accordo è sottoposto al controllo della Corte dei conti, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 3 ha disposto in materia di personale dipendente, dettando in primis una nuova disciplina in materia di attività di lavoro autonomo, che il personale dipendente può svolgere, previa autorizzazione del sovrintendente, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti e con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro e secondo i criteri determinati in sede di contratto aziendale, sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione. Tra le numerose previsioni, si richiamano quelle che vietano tutte le prestazioni di lavoro autonomo rese dal personale dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché, fatte salve alcune ipotesi, le assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2011, stabilendo che le stesse sono possibili dal 2012 entro i limiti indicati; sono posti inoltre limiti per le assunzioni a tempo determinato, consentendo il ricorso a tipologie contrattuali flessibili. Specifica disciplina sempre in materia di assunzioni è dettata per la fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. L'età pensionabile dei ballerini e terzicorei viene ridotta a 45 anni, consentendo per un biennio la possibilità a chi ha raggiunto o superato l'età pensionabile di esercitare un'opzione per restare in servizio.

<sup>11</sup> Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto la proroga del termine, originariamente previsto in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, "entro il 31 dicembre 2012".

Per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1 del D.L. n. 64 /2010 in merito all'acquisizione dell'autonomia economica e finanziaria, è intervenuto poi il D.P.R. 19 maggio 2011 n. 117 recante "Criteri e modalità di riconoscimento di forme organizzative speciali", con l'intento di dare priorità all'esigenza di talune realtà del mondo lirico-sinfonico italiano di procedere speditamente a una riorganizzazione coerente con la propria dimensione e le proprie capacità di "fundraising" nel settore privato, diversificandosi dall'insieme delle altre fondazioni che, avendo caratteristiche strutturali e dimensionali diverse, presentano esigenze non omogenee, in termini di autonomia gestionale, di autosufficienza economica e di gestione del personale.

A fine 2012 il D.P.R. 117/2011 è stato annullato con sentenza del TAR del Lazio n. 10262/12, in ragione del mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali durante il procedimento di adozione dell'atto. Il Consiglio di Stato, sez. IV, ha successivamente confermato la decisione di I° grado con sentenza n.03119/2013.

Il suddetto decreto ha comunque trovato applicazione nell'anno 2012<sup>12</sup>.

Nell'art. 1 del regolamento veniva ribadita la personalità giuridica di diritto privato, che comporta l'applicazione delle norme civilistiche, per quanto non disciplinato dal regolamento, nonché l'applicabilità di alcune disposizioni legislative non incompatibili recate dal d.lgs. n. 367/1996.

L'articolo 2 specificava presupposti e requisiti sulla base dei quali è riconosciuta la qualifica di Fondazione "dotata di forma organizzativa speciale", prevedendo a tal fine l'emanazione di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro per l'economia e le finanze, che attestì il possesso di determinate caratteristiche.

L'articolo 3 conteneva disposizioni volte a disciplinare "le forme organizzative speciali" e determinava gli indirizzi sulla base dei quali le fondazioni devono adeguare i propri statuti.

L'art. 4 definiva i contenuti dell'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali.

L'articolo 5 disciplinava il procedimento per il riconoscimento della forma organizzativa speciale, sulla base di presentazione della istanza da parte della fondazione interessata, e successiva istruttoria svolta dalla Direzione generale

<sup>12</sup> Con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 23 gennaio 2012 la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha ottenuto per prima il riconoscimento della forma organizzativa speciale ai sensi del DPR n. 117/2011, e contestualmente è stato approvato il nuovo Statuto. In data 17 aprile 2012 il medesimo riconoscimento, con contemporanea approvazione dello Statuto, è stato attribuito alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

competente.

Infine l'articolo 6 individuava espressamente le disposizioni incompatibili non applicabili alle Fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forma organizzativa "speciale".

Al fine di fronteggiare lo stato di crisi delle Fondazioni lirico-sinfoniche e di salvaguardarne i lavoratori, l'articolo 11 comma 17 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, ha poi autorizzato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle fondazioni medesime.

## **2 – Le disposizioni per risanamento e il rilancio del settore introdotte dal decreto Valore Cultura**

Con il successivo decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013, conv. in legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (cd. decreto Valore Cultura), il legislatore è intervenuto introducendo una articolata disciplina indirizzata al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e al rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.

### **2.1 I piani di risanamento e il Commissario Straordinario**

Il primo comma dell'art. 11, in particolare, ha previsto che le fondazioni che siano o siano state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano terminato la ricapitalizzazione, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili, devono presentare un piano di risanamento, idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ad un Commissario Straordinario appositamente istituito presso il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale<sup>13</sup>.

I contenuti del piano devono inderogabilmente comprendere:

- a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione;
- b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato

<sup>13</sup> Il Commissario Straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto legge n. 91 del 2013 è stato nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2014 (decorrenza dal 22 novembre 2013).

partecipanti alla fondazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016;

e) l'entità del finanziamento dello Stato richiesto per contribuire all'ammortamento del debito;

f) l'individuazione di soluzioni idonee, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore e l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

g-bis) la verifica da parte del legale rappresentante che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.

I piani di risanamento corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza delle scelte effettuate, nonché dell'accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle questioni relative al personale, sono approvati, su proposta motivata del Commissario Straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto del MIBACT, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

Va evidenziato che la mancata presentazione o approvazione del piano di risanamento, ovvero il mancato raggiungimento entro l'esercizio 2016 delle condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico comporta, in base al disposto del comma 14, la liquidazione coatta amministrativa della fondazione lirico-sinfonica.

Le fondazioni possono accedere, per l'anno 2014, ad un fondo di rotazione pari a 75 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni. L'erogazione avviene sulla base di un contratto-tipo, approvato dallo stesso MEF, nel quale sono indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle predette somme.

In relazione all'annualità 2013 il decreto ha stabilito una quota pari ad un massimo di 25 milioni di euro, da anticiparsi dal MIBACT, su indicazione del Commissario Straordinario, a favore di quelle fondazioni lirico-sinfoniche in situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare anche la gestione ordinaria.

Per ricevere tali anticipazioni, le fondazioni devono comunicare al MIBACT e al MEF l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito, nonché l'avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo e la razionalizzazione di quello artistico, nonché la conclusione dell'accordo di ristrutturazione, da inserire nel piano di risanamento.

Il Commissario Straordinario del Governo riceve i piani di risanamento, e ne valuta, d'intesa con le fondazioni, eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito. Eventuali modifiche incidenti sulle questioni relative al personale sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative; propone quindi i piani di risanamento all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità; sovrintende all'attuazione dei piani ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo un'apposita relazione da trasmettere al MIBACT, al MEF e alla competente sezione della Corte dei conti; può richiedere l'aggiornamento dei piani con le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi prefissati; assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati; infine, sentiti i Ministeri interessati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a 15 giorni, può adottare atti e provvedimenti anche in via sostitutiva, al fine di assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati.

## **2.2 Gli adeguamenti statutari e la nuova struttura organizzativa**

I commi 15 e 16 dispongono che le fondazioni lirico-sinfoniche devono adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2014. Il mancato adeguamento nei termini indicati determina l'applicazione delle procedure di amministrazione straordinaria.

Le nuove disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015; si prevede, tuttavia, che, in caso di rinnovo degli organi in scadenza, l'entrata in vigore dei nuovi statuti può essere anticipata. Resta, pertanto, medio tempore in vigore la normativa preesistente, in particolare, delle disposizioni del d.lgs. 367/1996,

in quanto compatibile con le nuove previsioni<sup>14</sup>.

In particolare, i nuovi statuti devono prevedere una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione – ovvero di persona da lui nominata – con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente. La disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. E' inoltre stabilito che il numero dei componenti non può comunque essere superiore a sette, e che la maggioranza in ogni caso deve essere costituita da membri designati da fondatori pubblici. In base a quanto ha successivamente disposto l'art. 1, co. 327, della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), fa eccezione la Fondazione Teatro alla Scala, per la quale le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

Va posto in evidenza che, per il disposto del successivo comma 17, il consiglio di indirizzo deve assicurare il pareggio del bilancio, e la violazione di tale obbligo comporta la responsabilità personale prevista, per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, dall'art. 1 della L. 20/1994.

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo.

4) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, di MEF e MIBACT. L'incarico dei membri del collegio è rinnovabile per non più di due mandati.

<sup>14</sup> Per una dettagliata analisi delle disposizioni dettate dal D. lgs. 367/1996 relative agli statuti e agli organi si rinvia alla Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi dal 2007 al 2010, Parte I, capitoli 2 e 3. In sintesi, la struttura organizzativa ordinaria delle fondazioni è composta da Presidente, Consiglio di amministrazione, Sovrintendente e Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente, nella persona del Sindaco pro-tempore del comune nel quale ha sede la fondazione, varia da un minimo di sette ad un massimo di nove membri, che durano in carica quattro anni, ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Sovrintendente, che rappresenta l'organo di collegamento tra il Consiglio e la struttura operativa della fondazione, è dotato di ampi poteri nella gestione amministrativa e contabile e nella attività di produzione artistica. Infine il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, che rimangono in carica quattro anni, ed è presieduto dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.